

Codice A1604B

D.D. 15 febbraio 2021, n. 73

**Rigetto dell'istanza di rimborso presentata in data 13/10/2020 dalla società SHPP GRISANA Srl (C.F. 01761340932). Codice utenza: VB00867.**



**ATTO DD 73/A1604B/2021**

**DEL 15/02/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Rigetto dell'istanza di rimborso presentata in data 13/10/2020 dalla società SHPP GRISANA Srl (C.F. 01761340932). Codice utenza: VB00867.

Premesso che SHPP GRISANA Srl (C.F. 01761340932) ha presentato (ns. protocollo 00094639 - 13/10/2020) istanza di rimborso, per l'utenza VB00867, dei canoni versati per tutte le annualità a partire dal 2014 per una somma complessiva pari a euro 19.240,00, asserendo che il mancato sfruttamento della risorsa idrica sia dovuto alla nullità del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1300 del 17.10.2016;

vista la nota regionale prot. 00100751 del 26/10/2020 con la quale questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo in merito all'istanza di rimborso presentata, nonché la sospensione dei termini del procedimento per provvedere alla richiesta di informazioni presso la provincia del VCO;

vista la nota del 09/01/2020 – 1368 con cui la SHPP Grisana Srl ha presentato istanza di annullamento di pagamento del canone 2020, a seguito della quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'iter amministrativo presso la provincia del VCO, la quale con nota n. 14963 del 11/02/2020 ha informato questo ufficio e la società istante in merito allo sviluppo delle attività svolte, relative all'utenza VB00867;

vista la nota regionale n. 00025741 - 06/03/2020 di risposta in merito alle ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di annullamento di pagamento del canone 2020;

vista la determinazione dirigenziale di concessione di derivazione d'acqua n. 1375 del 25.06.2014 rilasciata dalla provincia del VCO;

vista la determinazione dirigenziale di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 187/2003 n. 1300 del 17.10.2016;

considerato che la società istante in data 26/04/2018 ha presentato alla provincia del VCO richiesta

di una nuova Fase di Impatto Ambientale, dal momento che il precedente Giudizio di Compatibilità Ambientale, n. 1267 del 04/06/2013, risultava frattanto pervenuto a scadenza;

dato atto che la provincia del VCO, con determinazione dirigenziale n. 592 del 27/05/2020, ha concluso con esito negativo il procedimento di valutazione di impatto ambientale in quanto il proponente risulta non aver depositato la documentazione integrativa richiesta nel termine indicato, ed ha evidenziato espressamente nel proprio provvedimento che «*Ad oggi non è pervenuta alcuna documentazione né comunicazione da parte della soc. SHPP Grisana s.r.l.*»;

considerato che, come risulta dai chiarimenti forniti dalla Provincia del VCO con nota del 11.02.2020, prot. 00002665, al momento del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ex d.lgs. 387/2003 del 17.10.2016, n. 1300, il giudizio positivo di compatibilità ambientale era pienamente valido ed efficace;

ritenuto pertanto che quanto sostenuto da codesta Società circa la nullità della determinazione di Autorizzazione Unica non sia suffragato da alcun provvedimento dell'Amministrazione provinciale, né da pronunce della competente autorità giudiziaria;

considerato che i fatti e gli atti non imputabili al concessionario sono quelli non riconducibili alle sue scelte imprenditoriali o, più in generale, alla sua sfera operativa e che tali fatti e atti sono normalmente identificati con gli eventi naturali straordinari ovvero con il rifiuto dei necessari provvedimenti concessori o autorizzativi da parte dell'Amministrazione pubblica;

considerato che, successivamente al rilascio della concessione, il soggetto interessato deve attivarsi diligentemente in modo da dare celere avvio agli atti e alle procedure necessarie per la costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica;

ritenuto che la scadenza del Giudizio di Compatibilità Ambientale, espresso con determinazione dirigenziale n. 1267/2003, sia intervenuta a causa della protratta inerzia della SHPP Grisana s.r.l. nel dare corso alle iniziative di propria competenza;

dato atto che, nel caso di specie, il mancato esercizio del diritto di derivazione a seguito del rilascio della relativa concessione non è imputabile ad atti o comportamenti ostruzionistici da parte dell'Amministrazione pubblica, né ad eventi naturali straordinari, bensì a scelte imprenditoriali dell'istante che hanno ritardato lo sfruttamento della risorsa idrica;

considerato, quindi, che il mancato utilizzo della derivazione per il periodo indicato dagli istanti è esclusivamente agli stessi imputabile e non è viceversa emerso alcun impedimento riconducibile alle amministrazioni pubbliche titolari di funzioni autorizzative in materia oppure a eventi naturali straordinari;

preso atto che l'istante non ha presentato osservazioni scritte e/o memorie, documenti a contestazione delle motivazioni di rigetto comunicate con la nota n. 00006906 – 22/01/2021;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D. Lgs. 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza nella riscossione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche;

- visto il Regolamento Regionale 15/R del 2004 sulla disciplina dei canoni per l'uso di acqua pubblica che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016:

*determina*

- di rigettare l'istanza di rimborso (ns. protocollo 00094639 - 13/10/2020) presentata dalla società SHPP GRISANA Srl (C.F. 01761340932) dei canoni versati relativamente al codice utenza VB00867 per una somma complessiva pari a euro 19.240,00;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 gg dalla notifica al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin